

Codice A1813C

D.D. 20 novembre 2023, n. 2832

RD n° 523/1904, LR n° 12/2004 e s.m.i., DPGR n° 14/R del 06/12/2004 e s.m.i., DPGR n° 10/R del 16/12/2022. Concessione demaniale per mantenere il manufatto di scarico delle acque reflue nel Rio Ardozana provenienti dall'impianto di depurazione di località Sulpiano, in Comune di Verrua Savoia (TO). Pratica TO/SC/5028 - Autorizzazione Idraulica n° 6141/2023. Richiedente: Consorzio dei Comuni per l'Acquedotto del ...



ATTO DD 2832/A1813C/2023

DEL 20/11/2023

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

**A1800A - OPERE PUBBLICHE, DIFESA DEL SUOLO, PROTEZIONE CIVILE,
TRASPORTI E LOGISTICA**

A1813C - Tecnico regionale - Città metropolitana di Torino

OGGETTO: RD n° 523/1904, LR n° 12/2004 e s.m.i., DPGR n° 14/R del 06/12/2004 e s.m.i., DPGR n° 10/R del 16/12/2022. Concessione demaniale per mantenere il manufatto di scarico delle acque reflue nel Rio Ardozana provenienti dall'impianto di depurazione di località Sulpiano, in Comune di Verrua Savoia (TO). Pratica TO/SC/5028 – Autorizzazione Idraulica n° 6141/2023. Richiedente: Consorzio dei Comuni per l'Acquedotto del Monferrato (CCAM)

La presente determinazione conclude il procedimento di concessione demaniale per il mantenimento del manufatto di scarico delle acque reflue nel Rio Ardozana provenienti dall'impianto di depurazione di località Sulpiano, in Comune di Verrua Savoia (TO), che ha preso formale avvio in data 10/09/2018 con prot. n° 40351 su istanza prot. n° 4995 del 27/06/2018 (ns. prot. d'ingresso n° 29664 del 28/06/2018) del Consorzio dei Comuni per l'Acquedotto del Monferrato con sede in Via Senatore Ferraris, 3 - 14036 Moncalvo (AT), Codice Fiscale 82001730066 - Partita IVA 01202730055 (di seguito CCAM). Il procedimento ha subito un forte rallentamento a causa dei carichi di lavoro nonché ha risentito dei vincoli sociali imposti dall'emergenza sanitaria legata alla diffusione del Covid-19. Ciò posto, rimandando al fascicolo per ogni dettaglio sugli sviluppi procedurali, si evidenzia in questa sede che CCAM ha consegnato in data 19/12/2018, qui agli atti con prot. n° 59718 (prot. CCAM n° 9742 di pari data), i perfezionamenti richiesti da questo Settore con nota suindicata prot. n° 40351, nonché ha riferito, su impulso del Settore scrivente con riferimento alla nota prot. n° 14121 del 29/03/2023, ultime notizie utili, acquisite in data 17/04/2023 con prot. n° 16751 (prot. CCAM n° 3771 del 14/04/2023), che confermano l'invarianza delle condizioni e dei presupposti posti alla base della richiesta di concessione.

Il manufatto esistente oggetto della presente regolarizzazione tecnica, amministrativa e fiscale consiste nella terminazione di una tubazione in cemento dal diametro di 500mm, che rilascia 0,7litri/sec in condizioni di picco. Lo scarico risulta inserito sulla sponda sinistra idrografica del Rio

Ar dovana, la cui portata minima si attesta indicativamente intorno ai 6-8 litri/sec, pertanto di un ordine di grandezza superiore a quella in uscita dalla tubazione di cui trattasi. Nel punto di rilascio non sono presenti opere accessorie con funzione di protezione della ripa, che invece appare piuttosto naturale o in via di ri-naturalizzazione. La documentazione tecnica di riferimento, alla quale si rimanda per ogni approfondimento del caso, è rappresentata dalla tavola unica “Corografia generale – Planimetria – Pianta – Sezione Rio Ar dovana – Fotografie”, datata 26/06/2018, a firma del tecnico ing. Tullia Boggero (codice identificativo 18.585.01.02) e dalla relazione redatta nel mese di dicembre 2018 dal tecnico ing. Virgilio Anselmo (codice identificativo IDVC1246-1).

L’esame della documentazione per gli scopi idraulici ha dato esito favorevole come riscontrabile dalla relazione di fine istruttoria n° 6141 redatta dal Settore Tecnico Regionale - Città Metropolitana di Torino in data 28/04/2023, che permette di rilasciare l’Autorizzazione Idraulica di pari numero. Infatti, dal confronto tra il quadro tecnico predisposto da CCAM, gli elementi di conoscenza a disposizione (idro-geomorfologiche del territorio interessato che fanno leva sulle notizie reperibili dal Geoportale della Regione Piemonte, il quale include vari temi della difesa del suolo -in particolare PRGC-PAI e PGRA-) e le riflessioni conseguenti ai sopralluoghi svolti il 09/10/2019, il 23/09/2020 e il 10/08/2022 (al riguardo, si evidenzia che in tutti i momenti di visita la sponda è apparsa sempre ben vegetata, fatto questo che ha reso tra l’altro impossibile individuare il manufatto durante l’ultimo passaggio del 10/08/2022) è possibile affermare, ragionevolmente, che le modifiche topografiche introdotte sulla sponda, nonché lo stesso ruolo idraulico dell’opera, non determinano variazioni così rilevanti e tali da peggiorare le condizioni di pericolosità/rischio geologico in sito e nell’intorno circostante significativo come codificate sulle carte ufficiali di pianificazione tematica.

Sotto il profilo della procedura amministrativa, la concessione demaniale è stata avviata e sviluppata secondo le disposizioni del regolamento regionale n° 14/R/2004, così come modificato dal regolamento regionale n° 2/R/2011 (di seguito regolamento regionale), e può concludersi sempre con riferimento alle norme anzidette per gli effetti del secondo comma dell’art. 30 “Entrata in vigore e disposizioni transitorie” di cui al nuovo regolamento regionale approvato con DPGR n° 10/R in data 16/12/2022 (che abroga il quadro normativo 14/R/2004 e 2/R/2011).

Tutto ciò premesso, considerato che:

- l’esito favorevole dell’istruttoria permette di rilasciare la concessione demaniale per anni diciannove, secondo norma, sulla base dello schema di disciplinare allegato alla presente determinazione contenente gli obblighi e le condizioni cui la stessa è vincolata (la durata di diciannove anni dà nel contempo riscontro alla nota di CCAM, prot. n° 9742 del 19/12/2018, qui agli atti con prot. n° 59718 di pari data);
- in relazione alla fattispecie in esame riguardante un’opera esistente, questo Settore, non avendo ricevuto osservazioni od opposizioni nel periodo che va dal mese di settembre 2018 ad oggi, può ritenere ragionevolmente risolta la fase di pubblicazione prevista dall’art. 8 del regolamento regionale prescindendo quindi dal mancato riscontro alla nota prot. n° 40351 del 10/09/2018 da parte del Comune di Verrua Savoia (che chiedeva al Comune di trasmettere le risultanze al termine del periodo di pubblicazione all’albo pretorio dell’avviso a questa allegato relativo alla pratica in oggetto -da pubblicare per quindici giorni consecutivi-);

dato atto che:

- CCAM ha versato il dovuto a titolo di indennizzo extracontrattuale per il periodo 2008-2022, pari ad €5.355,74, distinto in €3.485,00, per il periodo 2008-2017, come risulta al prot. n° 29664 del 28/06/2018, ed €1.870,74 relativo al periodo 2018-2022, la cui corresponsione è verificata tramite ricerca informatica dei flussi di pagamento in seno al sistema digitale della Regione Piemonte (avviso PagoPA);
- CCAM non è tenuto al versamento delle spese di istruttoria nonché a costituire una cauzione infruttifera a garanzia degli obblighi derivanti dalla concessione, giusto trattandosi di un consorzio di comuni per i quali vigono le disposizioni derogatorie incluse negli artt. 7 e 10 del regolamento regionale;

- entro 30 gg dalla data del presente provvedimento CCAM è tenuto a sottoscrivere il disciplinare di concessione nel solco dell'art. 12, comma 1 del citato regolamento regionale, nonché a versare entro lo stesso termine il canone per il 2023, pari ad €380,00, nel solco del secondo comma del citato articolo.

Dato altresì atto che la dilatazione dei tempi del procedimento di sanatoria trova spiegazione nel preambolo di cui sopra e che una conclusione negativa dello stesso procedimento comporterebbe la demolizione di un manufatto comunque ammissibile sotto il profilo idraulico determinando unicamente problematiche all'impianto.

Per quanto suesposto e attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della DGR n° 1-4046 del 17/10/2016 come modificata dalla DGR n° 1-3361 del 14/06/2021;

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- RD n° 523/1904;
- d.p.r. n° 616/1977, art. 90;
- D.lgs. n° 112/1998, artt. 86 e 89;
- DGR n° 24-24228 del 24/03/1998;
- LR n° 44/2000, art. 59;
- DPCM 24 maggio 2001 e successive norme correlate;
- DGR n° 31-4182 del 22/10/2001;
- LR n° 12/2004 e DPGR n° 10/R in data 16/12/2022, art. 30;
- LR n° 23/2008, art. 17;

determina

a) di autorizzare, ai sensi del RD n° 523/1904 il Consorzio dei Comuni per l'Acquedotto del Monferrato con sede in Via Ferraris n° 3 – 14036 Moncalvo (AT), Codice Fiscale 82001730066, Partita IVA 01202730055 (di seguito CCAM), a mantenere il manufatto di scarico delle acque reflue nel Rio Ardozana provenienti dall'impianto di depurazione di località Sulpiano, in Comune di Verrua Savoia (TO), secondo le caratteristiche indicate negli elaborati allegati all'istanza e subordinatamente al rispetto delle seguenti condizioni:

1. nessuna variazione può essere introdotta senza la preventiva autorizzazione di questo Settore;
2. l'autorizzazione s'intende accordata con l'esclusione di ogni responsabilità dell'Amministrazione regionale in ordine alla stabilità dell'opera (caso di danneggiamento o crollo) in relazione al variabile regime idraulico del corso d'acqua, anche in presenza di eventuali variazioni del profilo di fondo (abbassamento o innalzamento dell'alveo), in quanto spetta a CCAM mantenere inalterata nel tempo la configurazione di progetto mediante l'esecuzione di quei lavori od opere aggiuntive ritenute necessarie allo scopo, previa autorizzazione di questo Settore;
3. CCAM, sempre previa autorizzazione di questo Settore, deve mettere in atto le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria sia dell'alveo che delle sponde in corrispondenza ed immediatamente a monte e a valle dell'opera che si renderanno necessarie per garantire il regolare deflusso delle acque. Allo scopo CCAM deve prevedere il monitoraggio dei luoghi nella forma e nei modi che riterrà più opportuni, con la necessità di operare una verifica della situazione dopo ogni evento meteorologico intenso comportante una piena significativa del corso d'acqua (il programma di controllo potrà essere aggiornato/perfezionato con il procedere

delle verifiche). CCAM è inoltre tenuto a segnalare a questo Settore ogni variazione significativa riscontrata che non sia risolvibile attraverso le azioni manutentive di spettanza;

4. questo Settore si riserva la facoltà di ordinare modifiche all'opera, con oneri a carico di CCAM, nel caso intervengano variazioni delle attuali condizioni del corso d'acqua tali da rendere il realizzato incompatibile con il buon regime idraulico, ovvero anche di revocare questa determinazione qualora ciò sia giudicato necessario od opportuno per eseguire interventi di miglioramento del ramo idrico nel preminente interesse pubblico;
5. il presente provvedimento è accordato ai soli fini idraulici e del demanio idrico, fatti salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la responsabilità giuridica di CCAM che terrà l'Amministrazione regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza di questo atto.

b) di concedere a CCAM, ai sensi del regolamento regionale n° 14/R/2004 così come modificato dal regolamento regionale n° 2/R/2011 (di seguito regolamento regionale), tutto ciò con riferimento all'art. 30 secondo comma del regolamento regionale n° 10/R/2022, di mantenere occupata l'area demaniale con il manufatto suindicato;

c) di accordare la concessione a decorrere dalla firma del disciplinare di concessione fino al 31/12/2042, subordinatamente all'osservanza degli obblighi e delle condizioni espresse nel disciplinare;

d) di approvare lo schema di disciplinare di concessione allegato alla presente determinazione;

e) di richiedere, nel solco dell'art. 12 del regolamento regionale, la firma del disciplinare di concessione e il versamento del canone per l'anno 2023, pari ad €380,00, entro 30 gg dalla data del presente provvedimento;

f) di stabilire che il canone annuo, soggetto a rivalutazione periodica secondo quanto stabilito dalle disposizioni regionali vigenti, dovrà essere versato di anno in anno a seguito di richiesta da parte della Regione Piemonte;

g) di dare atto che CCAM non è tenuto al versamento delle spese di istruttoria né a costituire un deposito cauzionale a garanzia degli obblighi derivanti dalla concessione, tutto ciò in base alle disposizioni derogatorie di cui agli artt. 7 e 10 del regolamento regionale;

h) di dare altresì atto che CCAM ha corrisposto alla Regione Piemonte somme a titolo di indennizzo extracontrattuale pari ad €5.355,74 a valere per il periodo di godimento del bene demaniale dal 2008 al 2022, risultando introitate sul capitolo 30555 (€3.485,00 -bilancio 2018- e €1.870,74 - bilancio 2023-), e che, nell'ambito del medesimo capitolo di bilancio, verrà introitato il canone dovuto per l'anno 2023.

La presente determinazione viene pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della LR n° 22/2010.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso nei termini di legge.

Riferenti:

Giuseppe Ortu

Antonella Carrer

IL DIRIGENTE (A1813C - Tecnico regionale - Città metropolitana
di Torino)
Firmato digitalmente da Bruno Ifrigerio

Si dichiara che sono parte integrante del presente provvedimento gli allegati riportati a seguire ¹,
archiviati come file separati dal testo del provvedimento sopra riportato:

1. schema_disciplinare_TOSC5028.pdf

Allegato 

¹ L'impronta degli allegati rappresentata nel timbro digitale QRCode in elenco è quella dei file pre-esistenti alla firma digitale con cui è stato adottato il provvedimento

Schema di Disciplinare di Concessione demaniale per mantenere il manufatto di scarico delle acque reflue nel Rio Ardozana provenienti dall'impianto di depurazione di località Sulpiano, in Comune di Verrua Savoia (TO). Pratica TO/SC/5028 - Autorizzazione Idraulica n° 6141/2023 - Richiedente: Consorzio dei Comuni per l'Acquedotto del Monferrato (CCAM)

Art. 1

Oggetto del disciplinare

Con il presente atto sono disciplinati gli obblighi e le condizioni cui è subordinato il rilascio della concessione per mantenere il manufatto di scarico delle acque reflue nel Rio Ardozana provenienti dall'impianto di depurazione di località Sulpiano, in Comune di Verrua Savoia (TO), come indicato nella documentazione allegata all'istanza di concessione.

La concessione è accordata fatte salve le competenze di ogni altro ente o amministrazione pertanto, l'amministrazione regionale è sollevata da ogni responsabilità per eventuali inadempienze, da imputarsi esclusivamente al richiedente.

Art. 2

Prescrizioni

La gestione e manutenzione dell'opera concessa deve avvenire nel rispetto delle prescrizioni e condizioni contenute nel provvedimento di concessione rilasciato con D.D. n..... del ../../.. , che si intendono qui integralmente richiamate.

Art. 3

Durata della concessione

Salvo i casi di rinuncia, decadenza o revoca, la concessione è accordata a titolo precario per 19 anni dalla data della determina di concessione fino al 31/12/2042;

L'Amministrazione regionale si riserva la facoltà di modificare, revocare o sospendere anche parzialmente la concessione in qualunque momento, con semplice preavviso, qualora intervengano ragioni di disciplina idraulica del corso d'acqua interessato o ragioni di pubblica utilità.

Se la revoca comporta pregiudizi in danno dei soggetti direttamente interessati, l'Amministrazione ha l'obbligo di provvedere al loro indennizzo.

E' facoltà del concessionario chiedere il rinnovo della concessione presentando domanda all'Amministrazione concedente dai sei mesi ai tre mesi prima della scadenza. Nel caso di occupazione oltre il termine stabilito dal presente atto senza che sia stata presentata domanda di rinnovo il concessionario, ferme restando le conseguenze relative all'occupazione senza titolo, corrisponderà per tutta la durata dell'occupazione pregressa sino all'avvenuta regolarizzazione del titolo stesso l'indennizzo che è stabilito dall'Amministrazione regionale sulla base della normativa vigente.

Art. 4

Obblighi del concessionario

La concessione è accordata senza pregiudizio dei diritti di terzi ed il concessionario è tenuto ad utilizzare l'area demaniale in modo da non limitare o disturbare l'esercizio di diritti altrui e da non arrecare danni a terzi o alla stessa area demaniale.

Il concessionario terrà l'Amministrazione concedente e i suoi funzionari sollevati e indenni da qualsiasi molestia e pretesa da parte di terzi e dovrà rispondere di ogni pregiudizio o danno ad essi derivante per effetto della concessione, durante l'uso della concessione medesima. E' fatto divieto al concessionario di cedere, anche parzialmente, la concessione, salvo i casi di subentro.

E' fatto altresì divieto di costruire opere di qualsiasi genere, stabili o provvisorie, che non siano state autorizzate dall'Amministrazione concedente.

Al termine della concessione, nei casi di decadenza, revoca o rinuncia, il concessionario ha l'obbligo di rilasciare l'area e provvedere a sua cura e spese alla rimozione dei manufatti e al ripristino dello stato dei luoghi, fatta salva la facoltà per l'Amministrazione concedente di procedere all'acquisizione, a titolo gratuito, dei manufatti presenti la cui rimozione non sia ritenuta opportuna per ragioni idrauliche o di pubblico interesse.

Art. 5 Canone

Il concessionario corrisponde alla Regione Piemonte di anno in anno il canone di concessione, determinato sulla base della normativa regionale vigente e soggetto alle variazioni conseguenti a modifiche legislative e regolamentari. Il canone è stabilito, ad oggi, nella misura di € 380,00;

Il mancato pagamento del canone nei termini richiesti, ferma restando la potestà dell'Amministrazione regionale di dichiarare la decadenza della concessione, comporta il pagamento degli interessi legali vigenti nel periodo con decorrenza dal giorno successivo a quello stabilito come termine ultimo per il pagamento e fino allo spirare del 30° giorno. Per ritardi superiori a 30 gg. Si applicano gli interessi di mora pari al tasso ufficiale di riferimento maggiorato di 3,5 punti percentuali, con decorrenza dal 31° giorno successivo a quello stabilito come termine ultimo per il pagamento e sino alla data di avvenuto versamento.

Art. 6 Deposito cauzionale

Il concessionario, ai sensi dell'Art. 10, comma 4 del regolamento regionale emanato con D.P.G.R. in data 6.12.2004, n. 14/R, recante "Prime disposizioni per il rilascio delle concessioni per l'utilizzo di beni del demanio idrico fluviale e lacuale non navigabile e determinazione dei relativi canoni (Legge regionale 18 maggio 2004, n. 12)", così come modificato dal regolamento regionale n. 2/R/2011, di seguito citato come "Regolamento regionale" è esonerato dal pagamento della cauzione.

Art. 7 Spese per la concessione

Tutte le spese inerenti e conseguenti la concessione sono a totale ed esclusivo carico del concessionario.

Art. 8 Norma di rinvio

Per quanto non espressamente disciplinato dal presente atto, la concessione è comunque subordinata alla piena ed esatta osservanza delle disposizioni del codice civile, della normativa regionale.

Art. 9
Elezione di domicilio e norme finali

Per tutti gli effetti connessi a presente atto il concessionario elegge domicilio presso la propria residenza (oppure) presso

Il presente atto vincola fin d'ora il concessionario a tutti gli effetti di legge.

Fatto, letto ed accettato, si sottoscrive.

..... lì,

Firma del concessionario

L'Amministrazione concedente

(firmato in digitale)